

**Contratto di appalto per il
Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione
all'immagine per le scuole del
Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche - La Scuola con il Cinema
CIG: BBC982F308**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**);

e

Leonardo Moggi, Impresa individuale, con sede legale a Poggibonsi (SI), in via Licurgo Cappelli n.3B, codice fiscale MGGLRD64P10G7520 e partita IVA n. 00857950521 (di seguito denominato anche soltanto **"Affidatario"** o **"Coordinatore"**);

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**,

Premesso che

Fondazione Sistema Toscana con ANEC Toscana, Cineclub A.P.S., Storie di Cinema Associazione culturale, Amici del Cabiria A.P.S., Centro Studi Commedia all'italiana hanno stipulato in data 14 febbraio 2025, in forma di scrittura privata, una convenzione (allegata al presente documento contrattuale e qui denominata, di seguito, anche soltanto **"Convenzione"**) che impegna tutti i soggetti che l'hanno sottoscritta a operare congiuntamente per il realizzarsi delle attività proprie del Programma Lanterne Magiche, progetto che ha per fine l'alfabetizzazione al cinema e la diffusione di un modello didattico destinato alle scuole di ogni ordine e grado della Toscana;

nella Convenzione, questa Committente e gli altri soggetti che l'hanno stipulata, definiscono un ruolo di **"Coordinatore delle attività svolte dalle Associazioni sottoscrittrici nell'ambito del Programma Lanterne Magiche"**, ne descrivono i compiti e indicano altresì il nominativo di colui che quel ruolo deve ricoprire, con l'assegnazione di un relativo incarico formulato da questa stessa Fondazione Sistema Toscana: il sopra scritto co-ideatore del Programma Lanterne Magiche, Leonardo Moggi;

convengono quanto segue

Art. 1 – Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**) è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema di FST, Stefania Ippoliti. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) presso la Committente, è ricoperto da Elisa Salvadori (e-mail: e.salvadori@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. FST conferisce un incarico (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2222 del Codice civile) al dottor Leonardo Moggi affinché presti la propria attività professionale di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole di ogni ordine e grado, della Regione Toscana e di altre regioni italiane, promosse e attuate da FST – Lanterne Magiche – La Scuola con il Cinema.
2. I contenuti delle obbligazioni che l'Affidatario si impegna a eseguire con la sottoscrizione del presente contratto sono descritti altresì nella su menzionata Convenzione, all'articolo 4, commi 2 e 3. In particolare, il Coordinatore svolge le seguenti attività:
 - a) definisce, d'intesa con i presidenti delle Associazioni che hanno sottoscritto la Convenzione (di seguito, anche soltanto **"Associazioni"**), la proposta di Programma delle attività annuali con sviluppo pluriennale (per il periodo di durata della Convenzione stessa) che si articola in almeno n. 8 titoli di

- film con relativo materiale didattico di supporto, con l'indicazione delle modalità di applicazione del metodo didattico Lanterne Magiche, almeno n. 50 scuole coinvolte, di almeno 35 Comuni inclusi nel Programma stesso e la sottopone, per l'approvazione, al responsabile di FST;
- b) definisce, d'intesa con i presidenti delle Associazioni, la proposta del preventivo dei costi per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto (elaborato sulla base delle risorse indicate all'Art. 8 della Convenzione in Premessa) ripartiti per singola Associazione in considerazione dell'apporto che ciascuna darà all'attuazione del Programma Lanterne Magiche, quantificato in relazione agli indicatori di valutazione relativi al numero di scuole e classi raggiunte, numero di docenti e studenti coinvolti, numero e tipologia dei territori coperti, numero di ore impegnate per le specifiche mansioni, numero di sale e proiezioni effettuate ed eventuali altri indicatori contenuti nel modello di preventivo di spesa fornito dal responsabile di FST a cui sottopone la proposta di preventivo per la relativa approvazione;
 - c) sovrintende alla realizzazione delle attività del Programma Lanterne Magiche, attuato dalle Associazioni sottoscrittrici al fine di garantirne omogeneità e unitarietà di svolgimento e ne relaziona al DEC attraverso una relazione finale delle attività svolte (che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi e lo stato di attuazione delle stesse) alla quale sia allegata la documentazione relativa alla promozione e comunicazione (on line e off line) realizzata dalle Associazioni;
 - d) raccoglie le due schede di monitoraggio semestrali e le rendicontazioni finali prodotte dalle Associazioni utilizzando la modulistica fornita dal DEC, al fine di garantire il necessario allineamento con gli atti della programmazione regionale e con la documentazione di rendicontazione che FST deve a sua volta produrre alla Regione Toscana, e sulla cui base verranno liquidate le risorse assegnate a ciascuna Associazione sottoscrittrice.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del contratto

1. Il Coordinatore si impegna a trasmettere al DEC la documentazione sopra descritta all'articolo 2 del presente contratto per la relativa approvazione, nel rispetto del seguente calendario:
 - a. documentazione di cui alle lettere a) e b), entro il 30/10 di ciascun anno scolastico;
 - b. documentazione di cui alla lettera c), entro il 30/11 di ciascun anno scolastico;
 - c. documentazione di cui alla lettera d): le due schede di monitoraggio entro il 30/06 di ciascun anno scolastico.
2. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, La Committente e l'Affidatario possono stringere accordi in forma scritta per definire con maggiore dettaglio le modalità di adempimento dei servizi.
3. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente contratto per i servizi sopra descritti, sono indicati in questo stesso contratto e, per ciò che nel presente documento non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in questo richiamate o a questo comunque pertinenti.

Art. 4 – Collaboratori e cessione del contratto

1. Il Coordinatore deve eseguire personalmente l'incarico conferito con questa scrittura. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di propri collaboratori, sostituti e ausiliari. Quando il Coordinatore, nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1228 del Codice civile.
2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 5 – Durata del contratto

1. Il presente contratto conserva i propri effetti obbligatori fra le Parti fino allo scadere del suo termine finale, fissato nella data del 31 dicembre prossimo, fatta salva l'ipotesi in cui la Committente eserciti l'opzione di proroga (cfr. *infra* Art. nn).

Art. 6 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all’Affidatario per l’esecuzione dei servizi sopra descritti è pari a pari a € 13.000,00 (euro tredicimila/00) oltre oneri previdenziali, se dovuti, senza addebito di IVA.
2. Nelle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall’interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall’Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 7 - Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del contratto in caso di:
 - a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto;
 - b. ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini imposti dalla Committente nel rispetto delle previsioni del presente contratto;
 - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidataria, nel corso dell’esecuzione del contratto.
2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto previsto nel presente contratto, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze determinate dall’inesatto adempimento);
 - b. in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, una penale di importo compreso tra 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l’1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell’ammontare netto del contratto (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo o irreperibilità accertata dell’Esecutore.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l’inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all’Esecutore, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell’art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l’adempimento, scaduto il quale il contratto potrà essere risolto in danno dell’Affidatario.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario.
8. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell’Affidatario tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell’esecuzione.
9. L’applicazione delle penali non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

- 10.** In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 8 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive e per la proroga, divieto di tacito rinnovo e recesso. Valore del contratto

1. Qualora in corso di svolgimento del rapporto si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporre all'Affidatario l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
2. La Committente si riserva di esercitare un'opzione di proroga del presente contratto per una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di scadenza del suo termine finale originariamente previsto.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del presente contratto è pari a € 28.600,00 (euro ventottomila seicento/00) oltre oneri previdenziali e senza addebito di IVA.

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede all'Affidatario di fornire la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice, considerata la sua comprovata affidabilità e correttezza.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione del presente incarico.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle

eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L’Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. Il Coordinatore manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l’Affidatario violi i precetti citati nell’Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Affidatario stessa, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l’Affidatario risulti incorrere in una delle “cause di esclusione” descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 15 – Proprietà intellettuale

1. Relativamente ai materiali prodotti nell’ambito del presente contratto comunque denominati, prodotti nell’ambito delle attività previste (*infra* Art. 2) durante tutta la durata del contratto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.
2. I contenuti fotografici, audiovisivi, audio e testuali realizzati dovranno essere liberi da diritti d’autore o nei termini consentiti per la promozione culturale ed educativa i promotori degli eventi e Regione Toscana potranno utilizzare i contenuti audio e video per la promozione istituzionale della Toscana. Il materiale fotografico e video “girato” ex novo per il progetto sarà, al termine della realizzazione progettuale, consegnato agli uffici addetti di FST. Sul suddetto materiale girato grezzo, il Professionista e soggetti ad esso collegati ovvero i promotori degli eventi e Regione Toscana si potranno avvalere del diritto di utilizzo incondizionato e illimitato per ulteriori montaggi, realizzati anche in autonomia, necessari per la promozione istituzionale della Toscana. I dati o i materiali inviati dal committente sono di proprietà del committente e potranno essere utilizzati dal Professionista solo ed esclusivamente per l’organizzazione del progetto e l’erogazione dei servizi oggetto del contratto. Il Professionista provvederà alla cancellazione di tutti i dati entro 10 giorni dalla fine del contratto. I dati non potranno essere comunicati a terzi se non previo accordo scritto con la Committente.
3. Il Professionista non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà, in forma sorgente e/o binaria di FST nonché sul software, in forma sorgente e/o binaria, e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile al medesimo Professionista, suoi consulenti e/o collaboratori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta.
4. Il Professionista si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto il Professionista si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi.

5. Il Professionista si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 16 - Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione delle fatture elettroniche, una "copia di cortesia" delle medesime fatture devono essere altresì trasmesse, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: e.salvadori@fst.it, t.diani@fst.it e amministrazione@fst.it;
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - L'Affidatario emetterà le proprie fatture osservando la cadenza temporale e indicando nell'oggetto la descrizione sommaria delle prestazioni e i codici qui di seguito precisati:
 - Una prima fattura per un importo pari a € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA, nel mese del presente mese di maggio, con il seguente oggetto
Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche - La Scuola con il Cinema
CIG: BBC982F308
Codice commessa: PNCIS_2025 PROG/164;
 - Una seconda fattura, a saldo, per un importo pari a € 9.000,00 (euro novemila/00) oltre IVA, al termine dell'incarico assegnato con il presente contratto, nel mese di dicembre prossimo, entro la data del giorno 31, con il seguente oggetto
Servizio di supporto al coordinamento e al monitoraggio delle attività didattiche di educazione all'immagine per le scuole del Programma di educazione al linguaggio audiovisivo Lanterne Magiche - La Scuola con il Cinema
CIG: BBC982F308
Codice commessa: Lanterne Magiche PROG/67;
 - Il saldo delle fatture avverrà nel termine di 30 (trenta) giorni d.f.f.m. e dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: **BBC982F308**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 20 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

L'Affidatario

Dottor Leonardo Moggi

Per **Fondazione Sistema Toscana**

Il Direttore, Francesco Palumbo